



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Vendita dei beni del fondo patrimoniale

Autore: Redazione | 27/07/2012



Istruzioni per vendere o vincolare i beni del fondo patrimoniale.

Per vendere, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del [fondo patrimoniale](#) ci vuole il **consenso di entrambi i coniugi**. Tale consenso è necessario anche se il bene sia di proprietà del terzo (che lo ha devoluto al fondo) e questi intenda disporne.

In caso di **dissenso** da parte di uno dei due coniugi, l'altro può chiedere l'autorizzazione del giudice.

Qualora vi siano **figli minori** o figli anche solo concepiti e ancora non nati, gli atti di disposizione suddetti (che poi sono tutti atti di **straordinaria amministrazione**) devono essere autorizzati anche dal giudice. Il giudice deve valutare se l'atto di disposizione sia idoneo a dar luogo a un **sicuro beneficio per la famiglia**.

Competente è il tribunale in camera di consiglio e deve essere sentito il pubblico ministero. Contro la decisione si può proporre reclamo davanti alla Corte d'Appello.

Alcuni tribunali tuttavia (per esempio, il Tribunale di Milano) non aderiscono a questa tesi e ritengono che, nonostante la presenza di figli minori, non è necessaria l'autorizzazione del giudice per alienare singoli beni presenti nel fondo.

Tuttavia, l'atto stipulato dal notaio con cui viene creato il fondo patrimoniale può prevedere una deroga a questo regime e dare la possibilità a **uno** dei due coniugi o ad **entrambi** disgiuntamente o al **terzo** che abbia conferito il bene di alienare il bene stesso **senza bisogno dell'altrui consenso** e, addirittura, senza bisogno dell'autorizzazione del giudice, anche in presenza di figli **[1]**.

Note

[1] Trib. Roma, sent. n. 952 del 27.06.1979.